



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 301/18/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ ITALIA MEDIA S.R.L.  
(FORNITORE DEL SERVIZIO MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO  
NAZIONALE “FIRE TV”) PER LA VIOLAZIONE DELLE  
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 5-BIS, COMMA 3,  
DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP E  
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI  
(CONTESTAZIONE N. 17/18/DCA - PROC. N. 2712/MRM)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 novembre 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” e, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica*”



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

sul documento recante *Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

Con nota prot. n. 0085565/2018 del 4 luglio 2018, pervenuta in pari data all'Autorità (prot. n. 0053741), il Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di Finanza - in merito alla richiesta avanzata dalla Direzione contenuti audiovisivi con nota prot. n. 26012 del 29 marzo 2018 a seguito della segnalazione di un utente - ha inviato le risultanze degli accertamenti svolti nei confronti della società Italia Media s.r.l., con sede legale in Latina, Via Isonzo, n. 94, fornitore del servizio media audiovisivo in ambito nazionale in tecnica digitale “*Fire TV*” in merito alla trasmissione di televendite nel periodo compreso tra il 17 ed il 21 marzo 2018, consegnando altresì la registrazione della programmazione sottoposta a controllo.

Dagli atti inviati dalla Guardia di Finanza e dalla visione del contenuto dei DVD recanti la registrazione delle trasmissioni mandate in onda da “*Fire TV*” è emerso che:

- in data 17 marzo 2018 dalle 00:00 alle 02:00; dalle 20:00 alle 23:59; in data 18 marzo 2018 dalle 00:00 alle 01:59, dalle 17:01 alle 21:01; dalle 22:01 alle 23:59; in data 19 marzo 2018 dalle 00:00 alle 02:00; dalle 09:01 alle 15:00; dalle 20:00 alle 23:59; in data 20 marzo 2018 dalle 02:00 alle 02:30; dalle 03:30 alle 03:59; dalle 05:00 alle 05:30; in data 21 marzo 2018 dalle 00:00 alle 01:59, dalle 09:00 alle 15:00 e dalle 20:00 alle 23:00 il servizio di media presenta la trasmissione di televendita denominata “*L'armadio di Antonella*”, dedicata a capi di abbigliamento, i quali appaiono divisi per lotti ognuno dei quali presenta prezzi ben indicati e visibili, ma che non indicano, nella maggior parte dei casi, i costi relativi alla spedizione e alla consegna;
- in data 17 marzo 2018 dalle 09:35 alle 12:33, ed il 18 marzo 2018 dalle 06:01 alle 10:01; viene trasmessa la trasmissione di televendita dei “*Materassi Lamantin*” nel corso della quale viene prospettata la possibilità di acquisto rateale, senza però mai comunicare il prezzo di tali prodotti e le condizioni finali di acquisto;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- in data 17 marzo 2018 dalle 06:00 alle 09:00, ed il 19 marzo 2018 dalle 09:00 alle 12:00; viene trasmessa la trasmissione di televendita “Acqua TP” nel corso della quale viene offerto un *copriwater*, un dispositivo medico a doppia funzione che presenta anche la possibilità di lavaggio intimo. Nel corso della predetta televendita non appare mai il costo di vendita del prodotto;
- in data 17 marzo 2018 dalle 12:34 alle 15:33, ed il 18 marzo 2018 dalle 06:00 alle 09:00; viene trasmessa la trasmissione di televendita “Poltrone Zucchetti”, relativa ad una poltrona motorizzata, di cui viene indicato il prezzo e l’importo della eventuale rata, senza alcuna indicazione circa il numero delle suddette rate e dei costi di trasporto e consegna;
- in data 17 marzo 2018 dalle 02:00 alle 02:30; dalle 03:00 alle 03:59, dalle 05:00 alle 05:30; in data 18 marzo 2018 dalle 02:00 alle 02:30 dalle 03:31 alle 04:01; dalle 05:01 alle 05:30; in data 19 marzo 2018 dalle 00:00 alle 02:00; dalle 02:01 alle 02:30; dalle 03:30 alle 04:00, e dalle 05:01 alle 05:30; in data 20 marzo 2018 dalle 02:00 alle 02:30; dalle 03:30 alle 03:59; dalle 05:00 alle 05:30; in data 21 marzo 2018 dalle 02:00 alle 02:30, dalle 03:30 alle 03:59 e dalle 05:00 alle 05:30 va in onda la televendita denominata “Hercules day and day” che propone la vendita di un gel a base di estratti naturali capace di migliorare la circolazione sanguigna e quindi il turgore e le dimensioni dell’organo genitale maschile. Anche in questo caso non sono indicate le spese di consegna;
- in data 17 marzo 2018 dalle 02:00 alle 02:30; dalle 04:00 alle 04:30, dalle 05:30 alle 06:00; in data 18 marzo 2018 dalle 02:30 alle 03:00, dalle 04:00 alle 04:31; dalle 05:31 alle 06:00; in data 19 marzo 2018 dalle 02:30 alle 03:00; dalle 04:01 alle 04:30; dalle 05:30 alle 06:00, in data 20 marzo 2018 dalle 02:30 alle 03:00; dalle 04:00 alle 04:30; dalle 05:30 alle 06:00; in data 21 marzo 2018 dalle 02:00 alle 02:30, dalle 04:00 alle 04:30 e dalle 05:30 alle 06:00 viene trasmessa la televendita denominata “Vigor Man” in cui viene proposto un gel intimo a base di erbe, vasodilatatore capace di produrre effetti benefici sulla circolazione e gli stati d’ansia e prestazione. Anche in questo caso non sono indicate le spese di consegna;
- in data 18 marzo 2018, dalle 14:00 alle 17:00; in data 19 marzo 2018, dalle 12:00 alle 15:00; in data 20 marzo 2018 dalle 06:00 alle 09:00 e in data 21 marzo 2018, dalle 06:00 alle 09:00, con la televendita denominata “Genesis” viene proposta una pedana per terapia domiciliare, proposta come dispositivo medico a doppia funzione (ultrasuono e magnetoterapia). Nel corso della predetta televendita non viene mai comunicato il costo del prodotto.

La Direzione contenuti audiovisivi dell’Autorità ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato, con atto CONT. 17/18/DCA del 18 luglio 2018, alla società Italia Media S.r.l. la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’art. 5-bis, comma 3, del *Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite* di cui alla delibera n. 538/01/CSP per aver mandato in onda, il 17, il 18, il 19, il 20 ed il 21 marzo 2018 trasmissioni di televendita relative ai prodotti “Acqua IT”, “Materassi Lamantin”, “Poltrone Zucchetti”,



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

“L’Armadio di Antonella”, “Hercules day & day”, “Vigor Man” e “Genesis” con offerte incomplete in quanto prive delle indicazioni riguardanti il prezzo da corrispondere per l’acquisto dei beni presentati.

### **2. Deduzioni della società**

La predetta società non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere audita in merito ai fatti contestatigli.

### **3. Valutazioni dell’Autorità**

Ad esito dell’istruttoria e dell’attenta visione dei programmi oggetto di contestazione, questa Autorità ritiene che la società Italia Media S.r.l. abbia commesso le violazioni delle disposizioni contenute nell’art. 5-bis, comma 3, del *Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite* di cui alla delibera n. 538/01/CSP.

Le televendite oggetto di contestazione, infatti, non indicano, nella maggior parte dei casi il prezzo dei prodotti e/o i costi relativi alla spedizione e alla consegna degli stessi. In alcuni casi, inoltre, non vengono dichiarate le condizioni finali di acquisto dei prodotti il cui costo è stato rateizzato;

RITENUTO, pertanto, di confermare quanto rilevato nell’atto di contestazione n. CONT.17/18/DCA e di irrogare la sanzione pecuniaria il cui ammontare viene definito secondo il principio del cumulo giuridico, considerata l’univocità della condotta, ripetuta in un preciso arco temporale, consistente nella diffusione di televendite in data 17, 18, 19, 20 e 21 marzo 2018 relative ai prodotti “Acqua IT”, “Materassi Lamantin”, “Poltrone Zucchetti”, “L’Armadio di Antonella”, “Hercules day & day”, “Vigor Man” e “Genesis” con offerte incomplete;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantomiladuecentoventotto/00), ai sensi dell’art. 51, comma 2, *lett. a*), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione per la singola violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari ad euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società Italia Media S.r.l. deve ritenersi di media gravità in considerazione della rilevazione di episodi non isolati di violazione delle disposizioni normative in materia di trasmissione di televendite che sono stati riscontrati per più giorni nel periodo di programmazione sottoposto a controlli ed altresì commessi più volte nell’arco della medesima giornata.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

### **C. Personalità dell'agente**

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione della situazione economica della società Italia Media S.r.l., in liquidazione, che presenta per l'anno 2017 una perdita d'esercizio, (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare la misura della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di seguito determinata;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, *“salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo”*;

RILEVATO che ai sensi dell'Allegato A alla delibera n. 265/15/CONS *«ove la condotta illecita sia unitaria (seppur frazionata nel tempo) e [...] sia violata più volte la medesima norma, può trovare applicazione il cosiddetto “cumulo giuridico” delle sanzioni previsto dalla norma (articolo della legge 24 novembre 1981, n. 689) da cui deriva l'irrogazione di un'unica sanzione il cui importo è modulato tenendo conto di tutte le circostanze del caso (ivi compresa soprattutto la plurioffensività della condotta e il suo protrarsi nel tempo)»*;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 5-bis, comma 3, della delibera n. 538/01/CSP nella misura del minimo edittale previsto, per la singola violazione, pari ad euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00), aumentata al triplo secondo il principio del cumulo giuridico, e quindi pari ad euro 30.987,00 (trentamilanovecentottantasette/00);

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ORDINA**

alla società Italia Media S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale in tecnica digitale *“Fire TV”* con sede legale a Latina, Via Isonzo, n. 94, cod. fisc. 02816950592, di pagare la sanzione amministrativa di euro 30.987,00 (trenta-



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

milanovecentottantasette/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 5-bis, comma 3 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 30.987,00 (trentamilanovecentottantasette/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 301/18/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 301/18/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 29 novembre 2018

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi